



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2025

Il presente regolamento è composto da n. 22 articoli.



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Finalità
- Art. 5 - Particolari dispositivi e impianti

CAPO II - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 6 - Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare
- Art. 7 - Persone autorizzate al trattamento
- Art. 8 – Responsabile del trattamento
- Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 10 - Accesso ai sistemi e misure di sicurezza

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 12 - Obblighi delle Persone autorizzate al trattamento
- Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 14 - Individuazioni delle zone da videosorvegliare
- Art. 15 - Procedura per l'accesso alle immagini da parte di terzi e diritti dell'interessato
- Art. 16 - Sicurezza dei dati
- Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 18 - Sistema integrato di videosorveglianza
- Art. 19 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 – Disciplinare - programma
- Art. 21 – Pubblicità del regolamento
- Art. 22 – Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, elaborazione, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell’ambito del proprio territorio, dal Comune di Monte Roberto ed ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative di dettaglio e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.
2. Il presente regolamento, quale atto amministrativo generale, come definito dall’articolo 12 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, valorizza la base giuridica del trattamento stesso a norma dell’articolo 2-ter, comma 1, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantendo la liceità del trattamento prevista dall’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679.
3. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ossia a distanza, mediante dispositivi di ripresa video, collegati ad un centro di controllo.
4. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
5. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
6. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al Regolamento Ue 2016/679 (“Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, d’ora in poi GDPR - General Data Protection Regulation), al novellato D.lgs. 196/2003 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e al D.lgs. 51/2018 (recante l’“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, d’ora in poi “Direttiva polizia”).
7. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 5 e 6 del GDPR e dell’articolo 3 della Direttiva Polizia, stabilisce norme di dettaglio rilevanti finalizzate ad attuare, riguardo i trattamenti dei dati personali effettuati mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, i principi, come definiti nei richiamati articoli 5 e 3, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità riservatezza e responsabilizzazione.



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

8. Il Comune di Monte Roberto promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi comunque denominati con soggetti pubblici e soggetti privati. È in ogni caso garantita la comunicazione a norma dell'articolo 2-ter, comma 2, del D.lgs. 196/2003, di dati all'Autorità Giudiziaria e alle Forze di polizia, per il perseguimento delle medesime finalità di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento.

Art. 2 - Principi generali

Ai sensi della vigente normativa, i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e definita come “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni” da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti scrupolosamente:

- **Principio di licetità:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune è investito.
- **Principio di necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguiti nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili rispetto alle finalità perseguiti.
- **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, esplicativi e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. per “**banca dati**”, il complesso di dati personali acquisiti, trattato mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b. per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. per “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d. per “**titolare**”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
- e. per “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f. per “**persone autorizzate al trattamento**” coloro che sono definiti “Persona autorizzata al trattamento con delega” e “Persone autorizzate al trattamento operativo” che agiscono sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile e che possono gestire dati personali per le funzioni che gli competono;
- g. per ”**persone autorizzate al trattamento con delega**” le figure interne all’Ente poste in posizione apicale delle singole strutture in cui si articola l’organizzazione comunale avente compiti di organizzazione e supervisione degli adempimenti privacy ai quali il Titolare del trattamento può assegnare delle funzioni di controllo, di nomina delle Persone operative autorizzate al trattamento, di nomina, a seguito della firma dei contratti di servizio, dei Responsabili del Trattamento, di supervisione, impostazione, organizzazione e attuazione delle misure tecniche e organizzative previste per la privacy relativamente al sistema di videosorveglianza comunale;
- h. per “**persone autorizzate al trattamento operativo**” coloro che operano materialmente con i dati personali, le quali possono essere nominate direttamente dalle Persone autorizzate al trattamento con delega in relazione al sistema di videosorveglianza;
- i. per “**interessato**”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali trattati;
- j. per “**comunicazione**”, l’operazione di portare a conoscenza a uno o a più soggetti determinati, diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione dei dati personali afferenti all’interessato;
- k. per “**diffusione**”, l’operazione di dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

- l. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m. per “**limitazione**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n. per “**brandeggio**”, il supporto per telecamera che può ruotare contemporaneamente in senso orizzontale e verticale;
- o. per “**impianto di videosorveglianza**”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni.

Articolo 4 – Finalità

1. Le finalità a cui sono dirette l’installazione e l’impiego dei suddetti impianti sono quelle istituzionali demandate al Comune di Monte Roberto così come indicate dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti, tra cui quelle previste dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti.
2. L’eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.
3. Il presente regolamento valorizza la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
4. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato per finalità di:
 - attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell’art. 2 del D.L. 14/2017;
 - tutela della protezione e dell’incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l’accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare, anche ai sensi del D.L. 23/02/2009 n° 11, convertito in L. 24/04/2009 n° 38;
 - tutela degli operatori e del patrimonio comunale;
 - tutela della protezione civile e della sanità pubblica;
 - tutela della sicurezza stradale (anche rilevando e accertando violazioni al codice della strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici) attraverso la raccolta, quando possibile e ritenuto necessario dagli organi accertatori, delle immagini registrate utili alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
 - tutela ambientale mediante il contrasto al deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose e ad ogni atto illecito concernente l’ambiente;
 - coadiuvamento allo svolgimento di compiti di polizia amministrativa;
 - prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
 - arresto in flagranza differito (art. 10 co. 6-quater del D.L. 14/2017).
 - prevenzione di eventuali atti di vandalismo, accesso abusivo o danneggiamento agli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale;



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

5. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali così come previste dalle disposizioni di legge.
6. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli strumenti di ripresa foto/video presenti nel territorio urbano e gestiti dal Comune di Monte Roberto si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela dei diritti connessi alla protezione dei dati personali.
7. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati per la videosorveglianza sono configurati nel rispetto del principio della proporzionalità e riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di quelli identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguiti nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, garantendo la tutela in particolar modo delle categorie deboli, quali bambini, giovani, anziani e disabili.
8. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei lavoratori.

Art. 5 - Particolari dispositivi e impianti

1. Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità del presente regolamento, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, si può optare per l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali foto trappole, telecamere mobili anche termiche, telecamere nomadiche, droni, veicoli attrezzati, body-cam e dash-cam e quant'altro la tecnologia metta a disposizione, compresi selettori elettronici di veicoli muniti di targa, autovelox, telelaser, tutor, documentatori di infrazioni in area semaforica o connesse all'accesso in ZTL e/o APU. Ove previsto, le apparecchiature debbono essere omologate per rilevazioni automatiche senza l'obbligo della presenza dell'organo di Polizia Stradale, secondo le indicazioni del relativo provvedimento di omologazione.
2. Il trattamento dei dati personali per mezzo degli strumenti indicati al comma precedente è effettuato in conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali e in conformità ai provvedimenti dell'Autorità Garante, con l'adozione di misure di sicurezza adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nonché il rispetto dei diritti previsti dalla disciplina, fra cui quello all'informazione sul trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), anche per mezzo della pubblicazione dell'informativa nel sito web istituzionale.
3. Il trattamento dei dati avviene in conformità ai principi previsti dall'art. 5 GDPR e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, fra i quali il principio di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati trattati, integrità, riservatezza e limitazione della conservazione.
4. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite nel disciplinare programma e/o con apposito provvedimento del Servizio di Polizia Locale.



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

CAPO II

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 6 – Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare

1. Il titolare del trattamento dei dati personali derivanti dall'uso del sistema di videosorveglianza è il Comune di Monte Roberto. Quest'ultimo svolge l'attività di videosorveglianza in conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente adottando misure tecniche e organizzative adeguate rispetto ai rischi che possono derivare ai diritti e alle libertà degli interessati.
2. Con l'approvazione del presente regolamento, il Sindaco del Comune nomina, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, quale Persona autorizzata al trattamento con delega che esegue il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso del sistema di videosorveglianza in conformità alla normativa vigente.
3. I compiti affidati alla Persona autorizzata al trattamento con delega devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione.
4. La Persona autorizzata al trattamento con delega:
 - a) si attiene alle istruzioni impartite dal Titolare e adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi rispetto ai diritti e alle libertà degli interessati;
 - b) nomina le Persone autorizzate al trattamento operativo e impedisce loro disposizioni vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date, in particolare può distinguere i soggetti autorizzati a visionare le immagini da coloro che possono estrarle;
 - c) nomina gli eventuali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679 e impedisce le conseguenti istruzioni;
 - d) custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala controllo, nonché le credenziali di autenticazione ai fini dell'accesso agli strumenti elettronici, per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e l'accesso ai dati personali. Tali funzioni, anche singolarmente, possono essere delegate ad altro personale dipendente.
5. Le Persone autorizzate al trattamento operativo sono i soggetti che trattano materialmente i dati personali attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e della Persona autorizzata al trattamento con delega.
6. Le Persone autorizzate al trattamento con delega e le Persone autorizzate al trattamento operativo devono rispettare quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679, dal Codice privacy, dalle leggi vigenti di settore e dalle disposizioni del presente regolamento, in tema di protezione dei dati personali.



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

Articolo 7 – Persone autorizzate al trattamento

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, quale Persona autorizzata al trattamento con delega, nomina, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell’impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.
2. Le Persone autorizzate al trattamento operativo sono individuate tra gli operatori e/o addetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l’atto di nomina, alle Persone autorizzate al trattamento operativo, sono affidati i compiti specifici e le puntuale prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
4. Le Persone autorizzate al trattamento operativo sono autorizzate all’accesso al sistema di videosorveglianza e alle informazioni raccolte e registrate, nei limiti del principio di necessità e di stretta indispensabilità, potendo svolgere le operazioni affidate dal titolare o dalla Persona autorizzata al trattamento con delega, nel rispetto delle istruzioni da questi impartite.
5. È vietato il trattamento di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente regolamento.
6. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d’ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra fatispecie di reato.

Articolo 8 – Responsabile del trattamento

1. Il Titolare del trattamento, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell’Ente, potrà nominare, per mezzo della Persona autorizzata al trattamento con delega, un Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679, attribuendo allo stesso le istruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività.
2. Il Responsabile del trattamento è individuato fra le organizzazioni che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell’interessato. In questi casi la Persona autorizzata al trattamento con delega regolamenta i trattamenti da parte del responsabile del trattamento mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi del citato art. 28 del Regolamento EU 2016/679.



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

Articolo 9 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo della videosorveglianza è consentito al solo personale autorizzato, designato al trattamento dei dati, secondo le istruzioni impartite dalla Persona autorizzata al trattamento con delega.
2. Possono essere autorizzate all'accesso solo Persone autorizzate al trattamento di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.
3. Gli accessi ai sistemi di visione e rilevazioni sono selezionati. L'accesso del personale autorizzato al trattamento dei dati avviene, solitamente, durante l'orario di lavoro dell'ente. In casi eccezionali e per motivi esclusivamente istituzionali è consentito l'accesso anche al di fuori dei giorni stabiliti e dell'orario fissato.
4. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, quale Persona autorizzata al trattamento con delega.
5. La Persona autorizzata al trattamento con delega impedisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Le Persone autorizzate al trattamento dei servizi di videosorveglianza di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 10 – Accesso ai sistemi e misure di sicurezza

1. Il sistema di controllo deve prevedere necessarie misure di sicurezza e assicurare:
 - a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 32, par. 2 del Regolamento UE 2016/679, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'amministrazione comunale tiene conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.
 - d) il rispetto dell'elenco ufficiale delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" pubblicato da AgID il 26.09.2016 da adottarsi in attuazione della Direttiva 1° agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri che emana disposizioni finalizzate a consolidare lo stato della sicurezza informatica nazionale.



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 11 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. Al di fuori dell'esercizio dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. L'accesso ai filmati della videosorveglianza comunale e dell'attività investigativa preventiva è consentito secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990, fatta salva la diversa disciplina specifica di accesso ai documenti per motivi di giustizia.
3. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.
4. I trattamenti di dati personali possono essere effettuati dal Servizio di Polizia Locale per le finalità di polizia, quando direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, ai sensi del Codice di Procedura Penale, per la prevenzione e repressione dei reati, disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia (GU Serie Generale n. 61 del 14/03/2018)"*.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni, il difensore, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.
7. La persona che ha la facoltà di proporre querela o che ha la facoltà o l'obbligo di presentare denuncia, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere ai sensi dell'art. 18 del GDPR al Servizio di Polizia Locale che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia precedente. L'interessato è tenuto a informare il Servizio di Polizia Locale della data di presentazione della denuncia o querela, nonché l'organo di polizia presso il quale ha presentato denuncia o querela della richiesta di conservazione dei filmati per essere messi a disposizione della Polizia Giudiziaria entro un mese dalla presentazione della denuncia. Spetta all'organo di polizia precedente acquisire i filmati entro tale termine, decorso il quale i dati non saranno ulteriormente conservati.



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'operatore autorizzato al trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
9. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.
10. In applicazione del principio di proporzionalità le immagini vengono conservate per un periodo massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, (che può essere esteso fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe. Termini puntuali di conservazione dei dati in relazione alle varie finalità sono eventualmente individuati nel disciplinare-programma), dopodiché vengono automaticamente cancellate dal sistema informatico mediante sovraccodifica, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Per ragioni connesse a necessità investigative e/o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il titolare potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni. In caso, di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.
11. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installate sul territorio del Comune di Monte Roberto.

Articolo 12 – Obblighi delle Persone autorizzate al trattamento

1. L'utilizzo del brandeggio da parte delle Persone autorizzate al trattamento deve essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. La posizione dell'obbiettivo delle telecamere e/o le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dalla Persona autorizzata al trattamento con delega ed eventualmente eseguite dai tecnici della ditta Responsabile del trattamento incaricata della manutenzione e dell'assistenza del sistema.
3. La posizione degli strumenti e le fasi di ronda possono essere variate solo su specifica indicazione del titolare del trattamento o dalla Persona autorizzata al trattamento con delega, dietro comprovate esigenze connesse all'esercizio di attività per le finalità indicate dal presente regolamento.
4. L'utilizzo del brandeggio delle telecamere da parte delle Persone autorizzate al trattamento è vietato, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo imminente segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - c) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte nei luoghi soggetti a videosorveglianza.



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

5. Le inquadrature devono comunque essere sempre tali da cogliere un’immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.
6. L’utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, non essendo ammesso l’utilizzo di riprese all’interno di proprietà private o comunque di luoghi non aperti al pubblico.
7. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 4.

Articolo 13 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Monte Roberto rende noto alla cittadinanza l’adozione di misure e accorgimenti, quali l’installazione di sistemi di videosorveglianza, per le finalità di cui all’art. 4 del presente regolamento, anche a mezzo di informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679, per il trattamento di dati personali.
2. Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa “minima” o di “primo livello” su apposita cartellonistica. All’interno dell’informativa “minima” o di “primo livello” contenente gli elementi essenziali del trattamento, è presente il rimando all’informativa completa o di “secondo livello”, pubblicata nel sito web istituzionale del Comune di Monte Roberto, contenente tutte le altre informazioni previste dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 14 – Individuazioni delle zone da videosorvegliare

1. Compete alla Giunta comunale l’atto di indirizzo sull’individuazione delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza. È fatta salva la possibilità per il Responsabile del Servizio di Polizia Locale di individuare altri siti strategici – anche temporanei – per le finalità proprie del presente regolamento.

Articolo 15 – Procedura per l’accesso alle immagini da parte di terzi e diritti dell’interessato

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza motivata, formulata per iscritto, ed indirizzata al Responsabile del Servizio della Polizia locale entro 3 giorni dall’evento; decorso tale termine non è garantita la possibilità di evadere tempestivamente la richiesta entro il limite di conservazione dei filmati. Nell’istanza dovrà essere indicato a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento e la stessa dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Roberto.
2. Nell’esercizio del diritto di cui al comma 1, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

3. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - il luogo ed i luoghi di possibile ripresa;
 - la presenza di altre persone, una descrizione dell'attività svolta durante le riprese.
4. Nel caso che tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
5. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
6. Nel caso venga accertata l'effettiva esistenza delle immagini di ciò darà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dalla richiesta fissando altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nell'ambito della tutela amministrativa, il richiedente può sporgere reclamo all'Amministrazione presentando apposita istanza indirizzata al Responsabile designato, indicando i motivi del reclamo.
8. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss. del G.D.P.R., su presentazione di apposita istanza, ha infatti diritto:
 - di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali; di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 2016/679.
9. I suddetti diritti possono essere esercitati, oltre che presso il titolare del trattamento e presso il Responsabile designato, anche contattando il Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come previsto dall'art. 38 par. 4 del Regolamento UE 2016/679. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati ("RPD" o "DPO") sono presenti sul sito web istituzionale nella sezione dedicata. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
10. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del Regolamento UE 2016/679.



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

11. L'interessato ha diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante anche in ragione di quanto disposto dagli artt. 77 e ss, del Regolamento UE 2016/679 e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il Responsabile designato, così come individuato dal Regolamento.
12. Quanto al diritto di accesso esso è consentito ai soggetti legittimati ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.
13. Il titolare del trattamento ottempera alla richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto per i rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
14. L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito in conformità alle finalità e modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 16 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
3. Il designato impedisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Locale ed alle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

6. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuale prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
8. Gli autorizzati al trattamento sono tutti dotati di credenziali personali di autenticazione al sistema.
9. Il sistema deve essere fornito di log di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.
10. Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

Articolo 17 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dall'art 2 del D.lgs. 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Articolo 18 – Sistema integrato di videosorveglianza

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto-legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare rispetto le previsioni di cui all’art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici. Tali obiettivi sono individuati nell’ambito dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” di cui all’art. 5 del già menzionato decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.
2. Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità istituzionali che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento di dati è altresì effettuato sulla base di specifici accordi/patti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze nel rispetto delle rispettive competenze e del principio di “pertinenza e non eccedenza” dei trattamenti dei dati personali rispetto ai compiti istituzionali assegnati.

Articolo 19 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

con riguardo al trattamento dei dati personali, e agli artt. 37 e seguenti del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è la Persona autorizzata al trattamento con delega, così come individuato dal precedente art. 6.



Comune di Monte Roberto

Provincia di Ancona

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disciplinare - programma

1. La giunta, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta e aggiorna il disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il disciplinare - programma può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 21 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione della cittadinanza perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Monte Roberto.

Articolo 22 – Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento abroga ogni eventuale disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.